



## **Tribunale di Brindisi**

**Decreto n. 2486**

**Oggetto: Linee guida sullo svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Brindisi nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Visti tutti i provvedimenti normativi in materia di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID 19;

visti, in particolare e da ultimo, i D.L. n. 125 e n. 137/2020 (non ancora convertiti in legge) ed il DPCM del 24 ottobre 2020;

vista la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020;

visto il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

vista la delibera del 26 marzo del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha dettato agli Uffici giudiziari le linee guida in ordine all'emergenza COVID 19;

vista, da ultimo, la delibera dello scorso 4 novembre del Consiglio Superiore della Magistratura, contenente, tra l'altro, nuove indicazioni e disposizioni per l'organizzazione dei servizi e l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza della sopra citata emergenza epidemiologica;

visti tutti i provvedimenti emessi dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce in materia di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID 19;

richiamati i decreti adottati dallo scrivente sullo stesso tema e sulle modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi;

ricordato che, con distinti provvedimenti del 30 ottobre e del 6 novembre 2020, sono state disciplinate le procedure di accesso alle cancellerie ed ai servizi del Tribunale di Brindisi ed indicate le opportune misure di sicurezza sanitarie;

che, con distinto provvedimento, da adottare insieme al Dirigente Amministrativo e previa interlocuzione con le OO.SS., verranno individuate le forme per garantire, senza pregiudicare del tutto il funzionamento dell'Ufficio, lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale dipendente in modalità "lavoro agile";

rilevato che le carenze nella pianta organica del personale amministrativo e l'espletamento della loro attività lavorativa in modalità "agile", non rendono possibile lo svolgimento delle udienze nella giornata del sabato ed il protrarsi delle medesime oltre le ore 16,30;

considerato di dovere in parte fare riferimento e richiamare le linee guida sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi contenute nel provvedimento dello scrivente del 9 maggio 2020

### **DISPONE**

quanto segue.

#### **Considerazioni preliminari ed indicazioni generali**

Nel formulare le linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel Tribunale di Brindisi, si ritiene opportuno esporre alcune considerazioni preliminari di carattere generale.

Il notevole aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale e regionale, con conseguente adozione di provvedimenti normativi limitativi della mobilità interna dei cittadini, induce a ritenere prioritaria (pur in assenza di disposizioni legislative che, come nella cosiddetta "fase uno" - D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 ecc. - sostanzialmente riducevano l'esercizio dell'attività giudiziaria nel settore civile e, ancor più, in quello penale, alla definizione degli affari urgenti ed indifferibili) l'esigenza di garantire la salute del pubblico e degli operatori giudiziari e di contrastare il contagio ed il propagarsi della malattia.

A tal fine ed in detta prospettiva si ritiene pertanto utile, tranne che in alcune specifiche materie del settore civile (fallimenti, famiglia, volontaria giurisdizione), fornire indicazioni generali e di massima, lasciando al buon senso ed alla ponderata valutazione di ogni singolo giudice, in linea con la finalità sopra evidenziata, la scelta degli affari da trattare e delle concrete modalità di detta trattazione.

È evidente, a titolo di esempio che, in detta scelta, nel settore civile, dovranno essere considerati: la natura, urgente o meno, del procedimento; la rilevanza degli interessi in gioco; la possibilità che il procedimento possa essere trattato senza la presenza di persone diverse dalle parti o dai loro difensori, e pertanto in videoconferenza o con "modalità scritta" ecc..

Parimenti, nel settore penale dovranno essere valutati il rischio di imminente prescrizione, lo stato di custodia cautelare degli imputati, la gravità dei reati ecc.

Ne consegue che quando, alla luce delle considerazioni sopra esposte, lo svolgimento dell'attività giudiziaria o di udienza non sia compatibile con le misure sanitarie previste o comunque comporti rischi di contagio (per numero delle parti, per la necessaria presenza fisica di terzi o per altri motivi), i relativi procedimenti o processi dovranno essere rinviati, mediante comunicazione preventiva telematica o comunque (come si vedrà per il dibattimento penale) con modalità che evitino agli interessati di recarsi inutilmente in tribunale.

È poi evidente che il numero e la tipologia degli affari da trattare non potrà prescindere dalla tipologia (per dimensioni, possibilità di aereazione ecc.) dell'aula o stanza nella quale l'attività giudiziaria deve essere svolta, essendo evidentemente direttamente proporzionale la grandezza dei locali (anche antistanti alle aule di udienza) con il numero delle persone che possano contemporaneamente frequentarli in sicurezza.

Tanto premesso, in linea generale si raccomanda che:

- 1) tutte le udienze, civili e penali, vengano svolte a porte chiuse, ex artt. 128 c.p.c. (per quelle civili pubbliche) e 472 c.p.p.;
- 2) i singoli procedimenti o processi vengano chiamati ad orari prefissati, distanziati tra loro in modo da garantire la comoda trattazione dei medesimi e di evitare code od assembramenti fuori dalle aule;
- 3) preferibilmente ogni due ore sia effettuato il ricambio d'aria nelle stanze od aule in cui si svolga attività giudiziaria in presenza di più persone;
- 4) venga privilegiata, tutte le volte in cui sia possibile, la trattazione dei processi o procedimenti "da remoto", attraverso l'utilizzo degli appositi sistemi di videoconferenza e, nel settore civile, anche facendo ricorso alla modalità "trattazione scritta";
- 5) sempre limitatamente al settore civile, si proceda alla trattazione di ogni tipologia di procedimento secondo la modalità da ultimo menzionata, tutte le volte in cui i difensori ne facciano tempestiva richiesta, evidenziando come la parte rappresentata non intenda o non abbia necessità di comparire personalmente ed il giudice ritenga non indispensabile la sua presenza;
- 6) il numero e la tipologia degli affari da trattare per singola udienza siano compatibili con il rispetto delle misure di sicurezza sanitarie contenute nel provvedimento dello scorso 6 novembre, richiamato in premessa, e con l'esigenza di evitare assembramenti di persone all'interno delle aule

**di udienza o negli spazi e locali del Tribunale ad esse immediatamente adiacenti e di garantire il distanziamento interpersonale.**

Circa le concrete modalità dello svolgimento delle udienze con trattazione scritta (nel solo settore civile) o con modalità da remoto si rimanda, in via generale e salve intervenute modifiche legislative (come quella riguardante la non più obbligatoria presenza del giudice civile in udienza) a quanto analiticamente illustrato nel provvedimento dello scorso 9 maggio, con il quale vennero fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020 ed a quanto espressamente previsto, per le udienze civili destinate al giuramento dei CTU, dall'art. 221 co. 8 D.L. n. 34/2020.

Ogni giudice valuterà se applicarle integralmente o se apportare alle medesime le modifiche e gli adattamenti ritenuti più opportuni.

**Settore civile**

**Contenzioso civile ordinario**

Nella macroarea procedimenti civili contenziosi ordinari, i giudici dovranno attenersi alle indicazioni generali sopra elencate e quindi: a) privilegiare la trattazione delle cause che, non richiedendo attività istruttoria e quindi la presenza di persone diverse dalle parti e/o dai loro difensori, possano essere trattate "da remoto" o con "modalità scritta"; b) nel caso fosse necessario lo svolgimento dell'udienza in modalità tradizionale, si dovrà limitare il numero delle cause da trattare, così da potere rispettare la scansione oraria prevista e previamente comunicata alle parti, nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie illustrate nel citato provvedimento del 6 novembre scorso; c) andranno preferibilmente definite le cause di più anziana iscrizione a ruolo e quelle qualificate "a trattazione prioritaria" nel programma di gestione per l'anno 2020; d) qualora, per qualsivoglia motivo ((numero delle cause sul ruolo di udienza, necessità di contemporanea presenza di più parti o di complessa attività istruttoria), fosse necessario rinviare alcune cause, detti rinvii dovranno essere fissati in date immediatamente successive a quella del 31 gennaio 2021 ed andranno tempestivamente comunicati agli interessati dalla cancelleria.

Le disposizioni sopra elencate vanno estese ad altre tipologie di procedimenti (atp, cause in materia di alimenti ecc.), comunque iscritti, nel registro SICID, come affari contenziosi.

**Come disposto dal CSM nella citata delibera dello scorso 4 novembre, si invitano i giudici addetti al settore civile a comunicare gli eventuali rinvii delle udienze tempestivamente e con provvedimenti telematici e non cartacei.**

Circa le concrete modalità dello svolgimento delle udienze con trattazione scritta o con modalità da remoto si rimanda, in via generale, a quanto analiticamente illustrato nel provvedimento dello scorso 9 maggio, con il quale vennero fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020 ed a quanto previsto, per le udienze destinate al giuramento dei CTU, a quanto espressamente previsto dall'art. 221 co. 8 D.L. n. 34/2020.

## **Famiglia**

### Separazioni consensuali

Sin dal 27/4/2020 è stato consentito il deposito in via telematica dei ricorsi per separazione consensuale.

Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata dalle parti la dichiarazione di rinuncia alla comparizione all'udienza (che sarà pertanto virtuale) di cui all'art. 707 c.p.c. e di conferma della volontà sia di riconciliarsi che delle condizioni di separazione.

La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui ai punti che precedono ed alla cancelleria per trasmettere il fascicolo al giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Rimane salva la possibilità di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art.158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.

In tal caso l'udienza fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto o, in caso di assoluta urgenza o quando vi sia necessità di sentire i figli minori, mediante una udienza tradizionale, da fissare a breve, con tutte le necessarie.

### ART. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto l. 898/70 e procedimenti congiunti ex art.337 ter c.c.

Dal 27/4/2020 è stato consentito il deposito in via telematica dei ricorsi congiunti qui indicati.

Per tutti i procedimenti "congiunti", sopra richiamati, verrà fissata un'udienza virtuale, a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al

giudice per dare atto delle attività svolte; da tale data decorreranno i termini per il deposito del provvedimento giurisdizionale.

#### Udienze presidenziali di separazione e divorzio contenzioso.

Come noto, in tale tipologia di provvedimenti, è normativamente prevista la comparizione delle parti per il loro ascolto separato e per la necessità di esperire il tentativo conciliazione.

Ne consegue che dette udienze debbono necessariamente essere svolte in modalità tradizionale, con tutte le cautele di ordine sanitario contenute nel provvedimento del 6 novembre e secondo le indicazioni di carattere generale sopra elencate.

Nel caso, però, in cui prima dell'udienza le parti si accordino per trasformare il giudizio da contenzioso in consensuale, sarà loro onere fare pervenire in cancelleria le condizioni sottoscritte dalle parti (con relativa attestazione dei difensori) e non comparire in udienza.

Nel caso il presidente ritenga dette condizioni confliggenti con l'interesse dei minori, verrà fissato e comunicato alle parti il rinvio ad altra udienza, da svolgersi in modalità tradizionale.

L'eventuale necessità di ascolto del minore renderà necessario la trattazione della causa "in presenza", sul presupposto che, per la delicatezza della materia, detto ascolto non possa prescindere dal contatto personale tra giudice e minore.

Qualora il giudice ritenga comunque di volere trattare i giudizi in questione mediante la modalità da remoto, si ritiene che l'esigenza, in questa materia, di una maggiore tutela della privacy, induca ad escludere che, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da remoto, possa essere ricompresa l'abitazione personale delle parti, soprattutto quando vi sia ancora coabitazione tra i coniugi o conviventi, o con altri familiari, o con i figli; la parte dovrà pertanto recarsi presso lo studio del proprio difensore, da cui avverrà il collegamento con il giudice, con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessario al contenimento del contagio.

In quest'ipotesi, il presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli e poi, a un terzo orario, l'udienza con la presenza di tutte le parti e, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.

Ricorsi ex art. 710 c.p.c., ex art. 9 l. n. 898/70 e 337 bis e quinquies c.c. contenziosi.

E' fatta salva la facoltà per il giudice di valutare se svolgere l'udienza in forma ordinaria, con tutte le cautele all'uopo prescritte e innanzi specificate, qualora ritenga necessaria la comparizione personale delle parti, specie in presenza di figli minori, o nella forma dell'udienza da remoto o ancora con trattazione scritta.

### **Volontaria giurisdizione**

Anche per i ricorsi in materia di volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, interdizioni, etc.), in considerazione, da un lato, della peculiarità degli interessi trattati, e soprattutto dei soggetti coinvolti, spesso anziani (categoria attualmente molto a rischio di contagio) o minori, e d'altro lato, della necessità, che si manifesta molto frequentemente, di sentire le parti, appare preferibile, qualora i procedimenti non possano essere differiti a data successiva al 31/1/2021, la trattazione nelle forme ordinarie, con tutte le cautele e nel rispetto delle misure sanitarie previste nel citato provvedimento dello scorso 6 novembre, con un numero di procedimenti per udienza che consenta la loro trattazione scaglionata per orari e la possibilità di intervalli per il ricambio dell'aria nelle aule di udienza.

Qualora sia possibile si procederà, con l'accordo delle parti, alla trattazione degli affari con modalità da remoto, dando facoltà alle parti medesime di individuare il luogo più idoneo per effettuare il relativo collegamento.

Residuale, attesa la natura dei procedimenti, ma sempre da non escludere a priori e da rimettere alla discrezionalità del singolo giudice, appare, nel caso di specie, il ricorso alla trattazione in forma scritta.

### **Fallimenti**

#### **Colloqui con i professionisti e gli ausiliari**

I colloqui del giudice con i professionisti e gli ausiliari nelle procedure concorsuali, qualora non differibili, dovranno preferibilmente svolgersi, previo accordo, mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams o con altro mezzo telematico.

Nel caso di utilizzo della suddetta piattaforma, la video conferenza si svolgerà tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

Si richiamano, circa le modalità di utilizzo di detto software e di accesso alla cosiddetta stanza virtuale del giudice, le disposizioni contenute, a riguardo, nelle linee guida per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020.

### Procedimento prefallimentare

Giova premettere che l'art. 15 l.f., attualmente in vigore, pur imponendo di convocare il debitore in camera di consiglio, non stabilisce in alcun modo con quali modalità il debitore stesso debba essere sentito dal Tribunale.

Poiché le udienze prefallimentari vanno considerate come "camerali", non si ravvisano motivi ostativi, e va viceversa suggerito, che in dette udienze i procedimenti vengano trattati con "modalità scritta" e che quindi il diritto al contraddittorio del debitore possa attuarsi mediante il deposito di note o scritti difensivi da parte di quest'ultimo.

Ne consegue che:

A) Qualora il debitore si sia costituito tramite un difensore, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;

B) Ove il debitore non si sia costituito tramite un difensore, possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere:

a. via PEC entro il giorno e l'ora dell'udienza all'indirizzo del giudice relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità, di uso della Pec;

b. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del Giudice Relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità;

c. mediante deposito di uno scritto attuativo della difesa, anche atecnico, da depositare presso difesa la Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quale che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al fascicolo del procedimento dalla cancelleria.

Quindi l'udienza si terrà in forma c.d. scritta, non essendo necessaria, per le motivazioni esposte, la comparizione personale coeva del fallendo.

Il Tribunale, sulla base degli scritti giunti e/o dei documenti depositati, deciderà in camera di consiglio, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 l.f.

### Gestione dei fallimenti. I riparti ed i rendiconti

Si ritiene utile riportare, sul punto, quanto disposto e previsto nel citato provvedimento del 9 maggio 2020 (linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel Tribunale di Brindisi nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020).

Il giudice delegato al deposito del piano dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del deposito del piano di riparto e del decreto che ordina il deposito a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, avvertendoli

esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio in via telematica, previa richiesta e che, essendo stata rilevata l'urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'approvazione si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti.

Pertanto eventuali reclami o semplici osservazioni devono essere presentati con invio e deposito telematica, sia al curatore alla pec del fallimento, che alla mail del curatore dal medesimo comunicata (stante la problematica di riduzione del personale).

Il Curatore darà prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del giudice delegato, (nome.cognome @giustizia.it), delle comunicazioni effettuate ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., indicando se vi siano stati reclami od osservazioni pervenuti alla PEC del fallimento o alla pec del curatore.

Il deposito delle citate prove deve avvenire quando il curatore ha acquisito la certezza che il termine per il reclamo sia decorso per tutti i creditori e deve essere accompagnato dalla richiesta di esecutività e di emissione del mandato telematico in unico corpo con il piano approvato.

Per la tenuta delle udienze di rendiconto, nelle quali il fallito, essendo indubabilmente parte, deve vedere tutelato il proprio diritto al contraddittorio ed a esplicitare le sue difese in analogia con quanto disposto nel prosieguo per le prefallimentari per il debitore "fallendo", si è adottata la c.d. forma scritta, per poter celebrare anche durante la sospensione le relative udienze.

Il giudice, al momento del deposito del conto in via telematica, ordina il deposito in cancelleria del rendiconto e fissa la data entro la quale provvederà ad assumere la riserva per la decisione di approvazione del conto di gestione.

Si dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del rendiconto e del decreto relativo con le sue modalità di svolgimento a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, nonché al fallito o all'ultimo legale rappresentante della società fallita con lo stesso mezzo telematico o, se non è possibile utilizzarlo, a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto o presso l'ultimo domicilio noto, avvertendo esplicitamente tutti che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio, che gli stessi verranno messi a disposizione telematica su richiesta e che, essendo stata valutata l'urgenza ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l'udienza si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti, quindi in forma scritta.

Eventuali osservazioni o contestazioni dei creditori devono essere presentate al curatore tramite la pec del fallimento (e, sino al 10 giugno, non alla cancelleria, stante il minor numero di personale amministrativo in servizio), con invio e deposito entro 15 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui agli artt. 116, comma 3 e 93, comma 2, L.F, non applicandosi la sospensione sino al 12.05.2020.

Il Curatore, ai sensi dell'art. 116 co. 2 LF, procederà ad inoltrare la predetta comunicazione a tutti i creditori ed al fallito, almeno quindici giorni prima della data fissata nel decreto.

Per ciò che attiene il diritto di difesa del fallito o dell'amministratore della fallita, si ritiene che:

a. Qualora si sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;

b. Ove il debitore non abbia un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte, anche del tutto atecniche, da trasmettere:

1. via PEC entro il giorno e l'ora indicata nel decreto per l'assunzione della riserva per la decisione di approvazione all' indirizzo pec del fallimento o ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,

2. via posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del curatore, che lo stesso comunicherà con il rendiconto ed il decreto ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,

3. mediante deposito, sempre entro la data indicata nel decreto, di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato.

Tali atti, quali che siano le modalità di trasmissione, saranno acquisiti al procedimento dalla cancelleria, la quale li riverserà nel fascicolo della procedura.

Il Curatore avviserà i creditori che, dopo la scadenza del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ed in concomitanza con la data indicata nel decreto, il giudice approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o, in caso di osservazioni/contestazioni, assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.

Avviserà il fallito del fatto che l'udienza si terrà in forma scritta e della facoltà dilatata di difesa e di deposito riservatagli di cui sopra.

Il Curatore dovrà dare prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del g.d. (nome.cognome@giustizia.it) , in tempo utile rispetto all'udienza, nei termini che seguono, delle comunicazioni effettuate sia ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., sia al fallito o legale rappresentante, dando poi notizia di

eventuali osservazioni o contestazioni pervenute, operando ove possibile al fine di raccogliere dal fallito o amministratore della fallita la dichiarazione via Pec, o via mail semplice, accompagnata dalla scannerizzazione del documento di identità, o via lettera autografa con scannerizzazione o fotocopia del documento, di acquiescenza al rendiconto comunicatogli o la rinuncia a qualunque contestazione .

Si precisa, infine, che tutti i rendiconti, anche quelli che, avendo subito rinvii precedenti, sono stati oggetto di altre comunicazioni ai creditori, devono essere nuovamente comunicati, non operando più la sospensione, e sussistendo nuove modalità di svolgimento della udienza, valide quantomeno sino al 31.7.2020 o sino a nuova comunicazione.

### Verifiche dei crediti

Per le stesse ragioni evidenziate con riguardo alle udienze prefallimentari, non si ravvisano motivi ostativi alla trattazione delle udienze di verifica dei crediti con la modalità “trattazione scritta”, con la presenza in aula del solo giudice e del curatore.

I creditori hanno già facoltà di proporre tempestive osservazioni al progetto di stato passivo e potrebbero, nei termini fissati dal giudice, depositare, prima dell'udienza, ulteriori note e deduzioni a sostegno delle loro ragioni.

Nel solo caso in cui il giudice sia orientato ad escludere un credito ritenuto come da ammettere nel progetto di stato passivo, sarà opportuno che, prima di emettere il provvedimento di esclusione, il giudice conceda al creditore un termine per ribadire le proprie richieste ed eccepire l'infondatezza dell'annunciato provvedimento.

Si demanda al singolo giudice delegato la possibilità, legata anche al numero di domande da esaminare, di svolgere le udienze di verifica dei crediti “da remoto”, tramite teams.

In tal caso, ad ogni creditore sarà comunicato il link per la stanza virtuale e l'orario di partecipazione.

### Concordati preventivi.

Si riportano le disposizioni contenute nelle linee guida di cui al citato provvedimento del 9 maggio 2020.

Poiché le adunanze dei creditori comportano un concreto rischio di assembramento, si esclude che le stesse possano essere tenute in modo tradizionale e si auspica, pertanto, che dette adunanze si svolgano secondo la modalità "trattazione scritta"

Ciò comporta che, inviata la relazione 172 l.f., vengano forniti ai creditori anche i ragguagli sulle nuove modalità del voto, che predisporrà, su richiesta del commissario, il giudice delegato.

Il voto dovrà essere manifestato per via telematica con una data iniziale ed una finale di espressione.

Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto i creditori, il concordatario, ed eventuali altri interessati (garanti, assuntori, obbligati in via di regresso ecc.) debbono ricevere via pec, oltre alla relazione, una illustrazione apposita della relazione (con un sunto delle conclusioni chiaro e abbastanza sintetico, dove deve essere esposta la serie di proposte del debitore, o quelle di eventuali concorrenti).

Alla relazione sarà allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto col loro credito rispettivo, avente valore ai soli fini della espressione del voto.

Almeno 10 giorni prima della menzionata data di inizio della votazione. il debitore, i coobbligati, i fideiussori, gli obbligati in via di regresso e i creditori e coloro che hanno fatto eventuale proposta concorrente, possono a mezzo pec fare osservazioni o contestazioni su convenienza, ammissibilità delle proposte, o sull'ammontare del proprio credito o di quello altrui.

Il commissario renderà noto agli altri soggetti tutte le contestazioni ed informerà il g.d. Entro cinque giorni dalla data di inizio del voto, depositerà una relazione finale definitiva, prendendo anche posizione sulle contestazioni nelle more non risolte.

Il giudice deciderà sulle contestazioni residue e il provvedimento verrà comunicato a tutte le parti interessate al debitore ed al commissario.

Potrà decidere di ammettere o escludere provvisoriamente, ai soli fini del voto, i crediti contestati.

I creditori esclusi potranno opporsi in sede di omologa solo se la loro ammissione od esclusione avrebbe influenzato le maggioranze in modo esiziale.

Le parti procederanno quindi al voto via pec indirizzando alla pec della procedura, da una certa data sino ad un'altra, entrambe indicate inizialmente dal giudice delegato (di regola tre giorni senza festività).

Il commissario infine relazionerà sull'esito del voto depositando in cancelleria le prove dei voti giunti sulla pec della procedura.

Il giudice fornirà le modalità per lo svolgimento in forma scritta della udienza di omologa o, per peculiari esigenze, in altra modalità virtuale da remoto.

Nell'ipotesi in cui non sussistano opposizioni, l'udienza "de visu" non si terrà, ed in quella data il collegio assumerà la riserva di decidere da remoto sulla base delle conclusioni del ricorrente e delle considerazioni svolte nel parere del commissario. Nella diversa ipotesi che sussistano opposizioni che possano essere depositate con la costituzione in giudizio, il Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni, giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi, se richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere sulla base degli atti.

Circa le eventuali risoluzioni di concordati già omologati, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la risoluzione non sarà celebrata, visto che non si potrebbe in ogni caso giungere alla declaratoria di fallimento prima del 31.7.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020.

Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata, sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della trattazione che consentirà la trattazione e, in esito ad essa, la probabile dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso le udienze saranno tenute ordinariamente in forma scritta, con replica entro 10 giorni del debitore rispetto alla richiesta di risoluzione del creditore, raccolta di parere del commissario in giorni cinque e, ove richieste repliche per entrambe le parti di giorni 5 coevi.

### **Giudizi di opposizione allo stato passivo e revocatorie fallimentari.**

Tale tipologia di procedimenti non richiede, di norma, la presenza personale delle parti in udienza, né lo svolgimento di attività istruttoria che comporti la comparizione di soggetti diversi dai procuratori delle parti o dagli ausiliari del giudice.

Conseguentemente si raccomanda la trattazione di detti procedimenti, con la modalità trattazione scritta o da remoto, salvo che sia necessario l'espletamento di attività istruttoria.

In tale caso, le udienze verranno svolte in modalità tradizionale, nel rispetto delle previste misure sanitarie

## **Settore penale**

### **Dibattimento ed udienze presso la Sezione GIP/GUP**

Le modalità di svolgimento delle udienze penali non prevedono, come noto, la “trattazione scritta”.

Per ciò che riguarda l'utilizzo della modalità “da remoto”, tramite collegamento in videoconferenza, le disposizioni normative contengono una serie di limiti e presupposti (in primo luogo, in consenso delle parti) vincolanti per i giudici e gli avvocati.

A tali limiti normativi si aggiungono alcune difficoltà tecniche (scarsa dotazione di apparecchiatura, assenza di predisposizione in quasi tutte le aule del tribunale, difficoltà, perciò che riguarda i processi per direttissima, di collegarsi in videoconferenza con la Casa Circondariale di Brindisi ecc) che rendono spesso oltremodo problematico lo svolgimento delle udienze penali da remoto.

Il ricorso a detta ultima modalità viene comunque raccomandato, tutte le volte in cui ciò sia possibile.

Nel caso di svolgimento delle udienze in modalità tradizionale, salva ogni diversa valutazione del singolo giudice o del collegio (valutazione che comunque deve tenere conto delle esigenze primarie di rispettare le misure sanitarie adottate e di evitare affollamenti ed occasioni di contagio), pur senza indicare un numero massimo di processi da celebrare (e demandando tale scelta al prudente apprezzamento di ogni giudice) si raccomanda: a) la fissazione di processi che non richiedano la contemporanea presenza, nell'aula di udienza, di più di sei persone, oltre al giudice ed all'assistente, salva l'ipotesi di processi con imputati detenuti, atteso che, allo stato, non vi è nessuna norma che sospende, a causa dell'emergenza COVID19, i termini massimi di efficacia delle misure cautelari; b) la trattazione dei processi ad orari predeterminati e previamente comunicati alle parti; c) di interrompere l'attività di udienza ogni due ore, al fine di consentire il ricambio d'aria all'interno dell'aula; d) di non protrarre le udienze oltre le ore 16,30, così da consentire la igienizzazione degli arredi e dei microfoni e la pulizia giornaliera dei locali; e) di comunicare, quando possibile telematicamente, con congruo anticipo, alle parti ed agli interessati, i processi che non saranno celebrati (al fine di evitare l'inutile accesso al Tribunale di testi, imputati, difensori ecc. di tali processi); f) di estendere la comunicazione dei rinvii al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi affinché, se possibile, indichino un avvocato che compaia in udienza quale unico sostituto dei vari difensori e riceva

la data del rinvio (evitando, così, l'onere alla cancelleria di procedere alle comunicazioni).

Al fine di non pregiudicare in modo consistente la produttività dell'Ufficio, i giudici del dibattimento penale sono invitati a celebrare i processi la cui trattazione appaia compatibile con il rispetto delle misure sanitarie di sicurezza e quindi a privilegiare quelli per i quali sia stata già calendarizzata la discussione finale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Si comunichi:

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Signor Presidente della Corte di Appello di Lecce;

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce;

Al Signor Procuratore della Repubblica di Brindisi;

Ai Signori Presidenti di Sezione del Tribunale;

Ai Signori Giudici, togati ed onorari, del Tribunale;


Al Signor Presidente del COA di Brindisi;

Ai Signori Presidenti delle Camere, Penale e Civile, di Brindisi;

Al Signor Presidente del CDEC di Brindisi;

Al Signor Dirigente Amministrativo e, per esso, al personale amministrativo del Tribunale  
Brindisi, 9 novembre 2020

**Il Presidente**

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large 'A' and ending with a long, sweeping flourish that extends downwards and to the left.